



Spett.le
Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca

Oggetto: commenti e proposte di modifica sul bando provvisorio della VQR 2011-2014

La Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, partecipando alla pubblica consultazione indetta dall'ANVUR sul bando provvisorio della VQR 2011-2014, formula le seguenti osservazioni e proposte di modifica:

1. Sul Gruppo di Esperti della Valutazione e sulle loro attività. L'art. 2.2 del bando provvisorio descrive le modalità di selezione del Gruppo di Esperti della Valutazione, prevedendo, nel caso in cui le domande pervenute non consentano un'adeguata ed equilibrata presenza di esperti, che il Consiglio Direttivo possa invitare altri studiosi in possesso dei requisiti di qualificazione definiti nell'avviso per le manifestazioni di interesse. La Conferenza, sottolineando come tale procedura possa apparire contrastante con i principi di trasparenza e di parità di trattamento, propone che, a seguito della pubblicazione di tutti i dati relativi alle domande pervenute, nell'ipotesi del mancato raggiungimento di un numero sufficiente, si proceda senz'altro alla riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non sembrano, inoltre, del tutto congrui i termini assegnati ai GEV per adottare le misure di propria competenza. L'art. 4.3 del bando provvisorio prevede infatti che i criteri vengano pubblicati entro il 31 ottobre 2015, mentre alle istituzioni si impone il termine finale del 15 gennaio 2016 per la trasmissione dei prodotti. Il lavoro di selezione dei prodotti è tutt'altro che semplice: solo una volta conosciuti i criteri, i singoli colleghi, da un lato, e le strutture, dall'altro, sono in grado di effettuare una scelta ponderata. La Conferenza propone, dunque, che i GEV anticipino di almeno 15 giorni la pubblicazione dei criteri.

2. Sulle precedenti «affiliazioni» degli «addetti alla ricerca». L'art. 2.3 del bando provvisorio stabilisce che gli addetti alla ricerca «appartengono alla struttura presso la

quale operano alla data del bando, indipendentemente da affiliazioni precedenti, e i prodotti di ricerca a essi associati sono attribuiti a tale struttura indipendentemente dall'affiliazione nella quale si trovavano al momento della pubblicazione». Al di là dell'impiego di un linguaggio che, ci sia permesso di osservarlo, appare poco confacente a docenti universitari (vedi l'uso del termine «affiliazione» e quello dell'espressione «addetti alla ricerca»), tale previsione, pur rispondendo a un criterio di semplificazione e ad una logica premiale nei confronti delle istituzioni in grado di attrarre i migliori, può dar vita, specie in un contesto ormai caratterizzato da una strutturale carenza di risorse, a conseguenze inique. In questo modo, infatti, si rischia di sottrarre ad una struttura il frutto di un lavoro che potrebbe essere stato svolto integralmente presso di essa. La Conferenza propone pertanto che, in caso di precedenti afferenze degli studiosi a diverse strutture, i risultati della loro produzione scientifica vengano attribuiti alle istituzioni in proporzione alla durata dell'impegno in ciascuna di esse, generalizzando l'applicazione del criterio previsto dallo stesso bando in alcune ipotesi particolari. Più in generale, in relazione alla problematicità dell'impiego di sistemi di finanziamento delle università basati sulla valutazione dei risultati, la Conferenza fa proprie le conclusioni raggiunte dalla recente indagine promossa dalla *European University Association**.

3. Sull'impiego dell'identificativo ORCID. Il bando (art. 2.3) prescrive l'impiego dell'identificativo ORCID da parte di tutti gli addetti proposti dalle istituzioni per l'esercizio della valutazione. È altresì previsto l'intervento del CINECA, attraverso la creazione di una procedura volta a semplificare la registrazione sul sito di ORCID. La Conferenza osserva in proposito che la previsione introduce un ulteriore vincolo per le istituzioni di ricerca, già gravate da numerosi adempimenti. Paventando il rischio che l'attivazione della nuova procedura possa presentare elementi di criticità, allo stato non compiutamente ponderabili, la Conferenza auspica che l'impiego dell'identificativo ORCID venga previsto come meramente facoltativo nel bando della VQR 2011-2014.

4. Sui prodotti di ricerca valutabili. Lo stesso art. 2.3 del bando elenca i prodotti di ricerca che possono essere sottoposti a valutazione. Non appare, in primo luogo, condivisibile l'inclusione di tipologie di prodotti di non immediata definizione e identificazione, come la *review essay*, categoria che risulta in verità difficilmente distinguibile da quella della recensione, esplicitamente esclusa dai prodotti valutabili dallo stesso bando, nonché la lettera e il contributo a forum/dibattito. Per quanto più specificamente concerne la *review essay*, deve essere sottolineato anche il deprecabile impiego di una lingua straniera per introdurre una tipologia di prodotto dagli incerti confini, aprendo in questo modo la strada ad operazioni del tutto discrezionali da parte dei

* http://eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/DEFINE_Thematic_Report_PBF_final_version.sflb.ashx

revisori. La Conferenza ritiene invece opportuno che venga considerata tra i prodotti valutabili anche la curatela, che ben potrebbe presentare profili di originalità scientifica, ove non si riduca ad una mera collazione di elaborati altrui, ma costituisca, come in genere avviene, l'espressione di un compiuto percorso di riflessione su un oggetto di ricerca. Ad esempio, la progettazione di un Convegno e la pubblicazione dei relativi atti possono rappresentare l'esito di un'elaborazione scientifica di non poco conto, così come accade in tutti i casi in cui la curatela rappresenti piuttosto l'effetto della direzione di una ricerca collettiva. Analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito dell'ingiustificata esclusione dal novero dei prodotti valutabili della recensione (a meno di non ricomprenderla, ma con evidenti aspetti di contraddittorietà, nella categoria della *review essay*), che può invece rappresentare il frutto di un approfondito percorso di riflessione critica, contribuendo ad alimentare il dibattito scientifico e la diffusione delle conoscenze. Non sembra del tutto condivisibile, inoltre, la semplice esclusione delle riedizioni. A tale ultimo proposito, la Conferenza propone che nel bando definitivo si tenga conto delle evidenti differenze che intercorrono tra la mera attività di riedizione e la pubblicazione di una nuova edizione, largamente modificata, rivista e aggiornata, anche a fronte dell'ipotesi in cui l'opera non sia stata in precedenza sottoposta ad alcuna valutazione. Presenta poi profili di irragionevolezza l'esclusione dal novero dei prodotti valutabili delle brevi voci enciclopediche o di dizionario, mentre le note a sentenza, che non di rado sono costituite da contributi di taglio agevole, volti a fornire una prima informazione sul dibattito giurisprudenziale, possono senz'altro essere sottoposte a valutazione. L'irragionevolezza segnalata appare ancora più grave ove si consideri l'inclusione tra i prodotti valutabili di tipologie, sulle quali ci siamo peraltro già soffermati evidenziando la difficoltà di procedere alla loro puntuale definizione e identificazione, come la *review essay*, la lettera e il contributo a forum/dibattito. La Conferenza osserva inoltre che conferisce un margine di discrezionalità eccessivamente ampio la previsione secondo la quale ogni GEV potrebbe «sulla base delle caratteristiche dei settori di ricerca ad esso afferenti, limitare il numero delle tipologie ammesse a valutazione, dandone notizia in maniera motivata nel proprio documento sui criteri di valutazione». In considerazione della rilevanza della VQR e delle sue molteplici ricadute, sarebbe quantomai opportuna una interlocuzione su questo punto (nella forma del parere), con le associazioni rappresentative della comunità scientifica.

5. Sulla valutazione dei prodotti di ricerca. Il bando provvisorio (art. 2.3) contiene la previsione secondo cui «le monografie di carattere scientifico o prodotti a esse assimilati possono contare come due prodotti se così deciso dall'autore cui il prodotto è associato, e la loro valutazione contribuisce in questo caso con valore doppio alla valutazione finale dell'istituzione». La Conferenza esprime le proprie perplessità sull'impiego di un criterio che potrebbe produrre, dipendendo la sua applicazione da una decisione assunta

dall'autore cui il prodotto è associato, effetti distorsivi sulle istituzioni sottoposte a valutazione, auspicando, al contempo, che vengano analiticamente individuati criteri di valutazione *ad hoc* per valorizzare l'impegno profuso dall'autore di una monografia scientifica. La Conferenza osserva, in relazione all'art. 2.6.1 del bando provvisorio, come la valutazione dei prodotti dell'Area 12 non possa che essere effettuata attraverso *peer review*: nonostante i tentativi di individuare indici bibliometrici anche per tale area, al momento non è infatti attestato alcun modello sicuro e seriamente condiviso. Suscita poi forte perplessità la previsione del criterio dell'impatto attestato o potenziale, perché non risultano chiari i parametri attraverso i quali si potrà procedere ad effettuare simili valutazioni. La previsione di questo criterio introduce un elemento di giudizio marcatamente soggettivo, suscettibile di incontrare declinazioni diverse, potenzialmente fonte di irragionevoli disparità di trattamento. La perplessità aumenta ulteriormente di fronte alle declaratorie dei livelli eccellente, elevato e discreto, che richiedono la misurazione dell'impatto a livello internazionale. A ciò si aggiunga l'oggettiva difficoltà di individuare una comunità scientifica di riferimento a livello internazionale per alcune discipline di area giuridica legate più di altre allo studio del diritto nazionale. Si manifesta pertanto forte preoccupazione per l'adozione di criteri di valutazione che rischiano di penalizzare ingiustamente l'Area 12. La Conferenza rileva inoltre che la valutazione si arricchisce, secondo la nuova scala (eccellente, elevato, discreto, accettabile, limitato), di un livello, ma solo verso il basso, circostanza che potrà verosimilmente determinare un appiattimento delle valutazioni sui livelli inferiori della scala e ciò per effetto del modo in cui è disegnata la scala stessa, piuttosto che per la qualità effettiva dei prodotti sottoposti a valutazione. L'introduzione dei nuovi livelli di valutazione presenta inoltre l'inconveniente di rendere impraticabile ogni comparazione con i risultati del precedente esercizio valutativo, impedendo così di poter formulare un giudizio sulle variazioni dei risultati ottenuti dalle istituzioni. Nel bando si prevede, invece, che abbia rilevanza la variazione tra il risultato della VQR 2004-2010 e quello della VQR 2011-2014. Nel descrivere i criteri, indicatori e pesi per la valutazione dei dipartimenti si fa infatti riferimento all'«indicatore quali-quantitativo di miglioramento IRD4, con peso 0,15, misurato come differenza della *performance* relativa all'indicatore *R* ottenuta nella VQR 2011-2014 e quella ottenuta dall'analogo indicatore nella VQR 2004-2010». Poste le non poche novità nei criteri dell'esercizio VQR 2011-2014 rispetto al precedente, appare irragionevole dare rilevanza a tale indicatore in quanto i due risultati, essendo fondati su criteri di valutazione diversi, non sono tra loro comparabili. La Conferenza esprime riserve anche sulla totale equiparazione, invero già prevista dal D.M. 27 giugno 2015, n. 458, tra la presentazione di prodotti di rilevanza limitata e la loro mancata presentazione. Si osserva infine come sarebbe quantomai opportuno richiedere ai valutatori di esplicitare le motivazioni sottese all'attribuzione dei giudizi sui prodotti, prevedendo, altresì, la possibilità di accedere a tutti

gli atti del procedimento di valutazione. L'adozione di queste semplici misure, oltre a fornire maggiori garanzie di equità e trasparenza, contribuirebbe notevolmente a ridurre il concreto rischio di futuri contenziosi (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 20 marzo 2014, n. 837; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 24 marzo 2015, n. 718).

6. Sulla valutazione del profilo di competitività delle Istituzioni per le attività di terza missione. L'art. 3.4 del bando provvisorio si sofferma sulla valutazione delle attività di terza missione. La Conferenza ritiene opportuno che vengano precisati nel bando definitivo quantomeno: a) il peso della valutazione; b) principi e criteri sulla valutazione della terza missione che tengano in considerazione le peculiarità del settore giuridico o che siano declinati in modo da consentire di valorizzare le specificità delle diverse aree.

La Conferenza auspica conclusivamente che l'ANVUR possa tener conto, in sede di redazione della versione definitiva del bando della VQR 2011-2014, di tutti i rilievi e le osservazioni formulate in questo documento.

Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro

Bologna, 24 luglio 2015

Il Presidente della Conferenza
Prof. Giovanni Luchetti

